



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.10.2006
COM(2006) 591 definitivo

2000/0069 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente
l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore
dell'aviazione civile (EU-OPS)**

**RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di**

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente
l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore
dell'aviazione civile (EU-OPS)**

1. INTRODUZIONE

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.

2. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio(documento COM(2000) 121 def. – 2000/0069COD)	24 marzo 2000
Data del parere del Comitato economico e sociale	19 ottobre 2000
Data del primo parere del Parlamento europeo in prima lettura	18 gennaio 2001
Data di trasmissione della proposta modificata al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2002) 30 def. – 2000/0069COD)	4 febbraio 2002
Data del secondo parere del Parlamento europeo in prima lettura	3 settembre 2002
Data di trasmissione della proposta modificata riveduta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2004) 73 def. – 2000/0069COD)	12 febbraio 2004
Data di adozione della posizione comune del Consiglio	14 marzo 2006
Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura	5 luglio 2006

3. OGGETTO DELLA PROPOSTA

- Nel 1989, mettendo a punto il secondo pacchetto di norme di liberalizzazione, il Consiglio e la Commissione avevano concordato che la politica comunitaria in materia di trasporti aerei avrebbe dovuto occuparsi anche dell'armonizzazione del quadro normativo applicabile all'aviazione civile con il duplice obiettivo di **mantenere un elevato livello di sicurezza e di garantire una leale concorrenza fra i vettori aerei**. La Comunità ha pertanto adottato il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile al fine di elaborare e mantenere aggiornate norme armonizzate relative alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli aeromobili, nonché al personale e alle organizzazioni preposti a tali attività.
- Obiettivo della suddetta proposta di modifica del regolamento 3922/91 è pertanto stabilire disposizioni tecniche applicabili in tutta la Comunità e armonizzare le disposizioni in materia di esercizio di aeromobili adibiti al trasporto aereo commerciale.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO

La Commissione può accettare tutti gli emendamenti adottati in seconda lettura dal Parlamento europeo. Essi sono il risultato di un compromesso globale fra il Parlamento europeo e il Consiglio finalizzato all'adozione del regolamento in seconda lettura. Gli emendamenti privilegiano l'impostazione adottata dalla Commissione nella sua proposta e tengono conto delle sue preoccupazioni in materia di limiti dei tempi di volo e di personale di bordo.

Emendamento 19 relativo a una clausola di non regressione: questo emendamento introduce un nuovo considerando inteso a evidenziare il fatto che il nuovo regolamento non deve comportare un abbassamento del livello di sicurezza negli Stati membri che si sono già dotati di norme elevate, stabilite per via legislativa o nell'ambito di negoziati di contratti collettivi.

Emendamento 20 relativo a una valutazione scientifica e medica: questo considerando modificato riduce da 3 a 2 anni (successivamente all'entrata in vigore del regolamento) il periodo in cui è opportuno effettuare una valutazione scientifica e medica delle disposizioni relative ai limiti dei tempi di volo e di servizio e, ove opportuno, delle disposizioni relative ai membri dell'equipaggio di cabina.

Emendamento 21 relativo agli operatori di trasporto merci per via aerea che prestano servizi notturni: introduce un nuovo considerando per ovviare al fatto che le condizioni relative agli orari di lavoro e i turni di servizio specifici dei servizi rapidi di trasporto merci notturno e dei prestatori di tali servizi sono stati omessi dalla proposta originale della Commissione e dalla relazione del Parlamento europeo in prima lettura.

Emendamento 22 relativo a una valutazione scientifica e medica dei capi Q e O: introduce un nuovo considerando secondo il quale l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESAs)

conclude una valutazione scientifica e medica del capo Q e, ove opportuno, del capo O, sulla base della quale la Commissione dovrebbe, se necessario, elaborare e presentare senza indugio proposte di modifica delle disposizioni tecniche applicabili.

Emendamento 23 relativo alla libera circolazione dei membri dell'equipaggio di cabina all'interno della Comunità: introduce un nuovo considerando che evidenzia l'importanza di proseguire l'armonizzazione dei requisiti di formazione dell'equipaggio di cabina al fine di agevolare la libera circolazione dei membri dell'equipaggio di cabina all'interno della Comunità.

Emendamento 24: precisa che l'AESA conclude una valutazione scientifica e medica delle disposizioni dell'allegato III, capo Q e, solo "**ove opportuno**", del capo O.

Emendamenti 16 e 25: precisano che l'AESA assiste la Commissione nella preparazione di proposte intese a modificare le disposizioni tecniche applicabili dell'allegato III, **capi O e Q**.

La conclusione del compromesso globale è stata facilitata da una dichiarazione rilasciata dalla Commissione durante la sessione plenaria del Parlamento europeo del luglio 2006 (cfr. allegato).

5. CONCLUSIONI

Gli emendamenti riflettono un compromesso interistituzionale. Considerati globalmente, essi tendono agli obiettivi su cui è fondata la proposta della Commissione; essa può pertanto esprimere un parere favorevole al riguardo.

Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto indicato.

**Allegato: Dichiarazione della Commissione alla sessione plenaria del Parlamento del
4 luglio 2006**

VALUTAZIONE SCIENTIFICA E MEDICA DEI CAPI O E Q

Dichiarazione della Commissione

“Per quanto attiene alla valutazione scientifica e medica dei capi O e Q di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, la Commissione conferma che tale valutazione comprenderà l’aspetto del comportamento umano in situazioni di emergenza e i relativi requisiti di competenza.

La Commissione conferma inoltre che, qualora dalla valutazione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) emerga la necessità di modificare il regolamento, compreso l’allegato III, essa intende presentare senza indugio opportune proposte al riguardo.”